

DELIBERA N. 68/13/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DA RIVOLUZIONE CIVILE NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28 RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER
LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*, e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”* come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTO l'esposto presentato dall'on. Antonio Di Pietro, in nome e per conto della lista Rivoluzione Civile in data 25 gennaio 2013 (prot. n. 4169), con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalle relative disposizioni di attuazione di cui alla delibera n. 666/12/CONS da parte della società Telecom Italia Media S.p.A. in danno del soggetto politico esponente. In particolare, il segnalante lamenta che sulle emittenti private nazionali sono andati in onda programmi di informazione nei quali è stata garantita ai *leader* Berlusconi, Monti e Bersani una presenza singola senza altri competitori politici e che tale trattamento non è stato garantito a tutti gli altri *leader* politici, e in particolare ad Antonio Ingroia, *leader* della lista Rivoluzione Civile; tale disparità di trattamento risulta anche dai dati di monitoraggio diffusi settimanalmente dall'Autorità relativi a tutte le edizioni dei telegiornali nazionali che riservano il maggior tempo di parola e di notizia soltanto al PDL e al PD e a Mario Monti in danno della lista Rivoluzione Civile. L'on. Di Pietro chiede pertanto all'Autorità, alla luce delle evidenti violazioni della legge sulla *par condicio*, di adottare le misure di riequilibrio immediate, al fine di ristabilire la parità di trattamento;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla società Telecom Italia Media S.p.A., con nota pervenuta in 28 gennaio 2013 (prot. n. 4566) in riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 25 gennaio 2013 (prot. n. 4305), nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare, la segnalazione è irricevibile in quanto avanzata dall'on. Di Pietro in qualità di esponente dell'Italia dei Valori, malgrado quest'ultima non si sia presentata alle elezioni politiche 2013, essendo confluita nella lista unica denominata "Rivoluzione Civile" con l'indicazione di un unico simbolo ove è riportato il nome del capolista "Ingroia";
- ai sensi delle disposizioni contenute nella delibera 666/12/CONS, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, il tempo disponibile è ripartito, con criterio paritario, per metà tra le coalizioni di liste e per l'altra metà tra le liste di candidati: ne discende che, con riferimento alla presente fase della campagna elettorale, l>IDV non può essere destinatario di un autonomo spazio;
- l'on. Di Pietro, esponente dell>IDV, non risulta legittimato a dolersi di presunte lesioni delle disposizioni in materia di *par condicio* in danno di altro e distinto soggetto politico, quale la lista Rivoluzione Civile;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 155/2002 ha riconosciuto come legittima la disciplina dell'informazione contenuta nella legge n. 28/00 nella misura in cui non sopprime l'ambito di autonomia editoriale degli organi di informazione;

le regole proprie della comunicazione politica non possono estendersi all'informazione;

- le doglianze dei segnalanti sono smentite dalla partecipazione di Antonio Ingroia, a far data dal 29 dicembre 2012, a programmi di approfondimento informativo di La7 (senza includere i programmi con rappresentanti di Rivoluzione Civile): 7 gennaio 2013 "Piazzapulita", 14 gennaio "Otto e Mezzo", 15 gennaio "Coffee Break", 19 gennaio "In Onda", 22 gennaio "Coffee Break", 24 gennaio "Servizio Pubblico" e 25 gennaio "L'Aria che Tira";
- la società Telecom Italia Media S.p.A. chiede dunque l'archiviazione dell'esposto;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono stati definiti, per le emittenti private, con la deliberazione dell'Autorità n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il successivo 29 dicembre 2012;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi dell'articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS, *"Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche"* e che i medesimi notiziari osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 243/10/CSP, l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale e che, a tale fine, il soggetto politico è identificato con la forza politica e non con la singola persona fisica;

RILEVATO che le doglianze dell'esponente si riferiscono ad un periodo temporale genericamente individuato;

CONSIDERATO che dall'esame dei dati del monitoraggio relativi alla prima, seconda, terza e quarta settimana di campagna elettorale (dal 24 dicembre 2012 al 20 gennaio 2013) l'Autorità non ha rilevato squilibri nei confronti della lista Rivoluzione Civile, la quale, peraltro, assume la veste di soggetto politico abilitato a fruire di spazi di informazione e di comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2 della delibera 666/12/CONS, solo con la presentazione delle liste elettorali avvenuta il 21 gennaio u.s.;

RILEVATO che, nella settimana 21-27 gennaio, la lista Rivoluzione Civile ha fruito nel TG La7, tutte le edizioni, di un tempo di parola pari al 5,26% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali; sul TG La7D, di un tempo di parola pari al 17,07% del totale; sulla testata MTV News, di un tempo di parola pari al 13,95% del totale;

RILEVATO che nei programmi di approfondimento diffusi dalle medesime testate nel periodo considerato (21-27 gennaio 2013) la forza politica esponente ha fruito del seguente tempo di parola: TG La7 5,46%;

RITENUTO, pertanto, che le doglianze contenute nell'esposto *de quo* non possano essere accolte in quanto non si rilevano squilibri nei tempi fruiti dalla forza politica esponente nei programmi di informazione diffusi società Telecom Italia Media S.p.A.;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

DELIBERA

l’archiviazione dell’esposto per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 31 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci